


472
476



IN NOME DI SUA MAESTA

U M B E R T O I.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

N. del Registro 11

N. del Passaporto

CONNOTATI

Età anni 36
Statura metri 1.58
Capelli Neri
Sopraciglia castana
Occhi id
Naso Medio
Bocca idem
Mento ovale
Barba castana

Segni particolari

Altezza alla mano

Condizione Contadino

Nato a Montecurre

Domicilio Tortona

Firma del latore

*Il Ministro per gli Affari Esteri
prega le Autorità Civili e Militari di Sua Maesta
e delle Scienze amiche ed alleate di lasciar liberamente passare
Pasquali Carlo di Fortunato che va ad
Espirito Santo (Brasile) con la
propria moglie Lesina Guardia d'anni 30,
figlie Palmira ed Angela gemelle di
anni 8, e Maria d'anni 4.*

*Il presente Passaporto rilasciato a Tortona
il Trentuno Dicembre del milleottocento novantiquattro
dietro Nulla Osta
è valido per un anno.*

*Reimpreso in carta libera
senza pagamento di tassa
perche' governo come da certi
fatti di misfatti.*



*Per delegazione
del Ministro per gli affari esteri
Il Sotto Prefetto*

1894
07-202

Vapore ROSARIO

Ordine

AVVERTENZE.

a) Gli Italiani soggetti alla leva si avvertono, che, ora al tempo della loro chiamata sotto le rr. bandiere non si presentano personalmente per prendere servizio se appartenenti alla prima categoria, o non si facciano rappresentare per delegazione regolare tanto nel caso in cui siano iscritti alla seconda categoria per il numero estratto a sorte, quanto nel caso in cui per ragioni di famiglia abbiano diritto di essere assegnati alla terza categoria; verranno indistintamente dichiarati renitenti dal consiglio di leva ed incorreranno in tutte le conseguenze di tale dichiarazione.

b) Gli Italiani che recansi in Francia e sue colonie si avvertono di avere presenti le seguenti disposizioni della legge francese affinché non siano esposti a perdere a loro insaputa la propria nazionalità.

La legge francese considera come cittadino francese:

1° Colui che è nato in Francia da un italiano nato

2° Colui che, essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, se nell'anno che segue la maggiore età manifesta la qualità di francese e non prova, ove ne sia il caso, di avere adempiuto gli obblighi militari in Italia;

3° Colui che essendo nato in Francia da un italiano non nato in Francia, non vi si trova domiciliato all'epoca della sua maggiore età, e che avendo trascurato di farsi cancellare dai ruoli del censimento francese, prende parte alle operazioni della leva in Francia senza farvi opposizione.

Però gli Italiani aventi patria potestà (genitori, padri, ecc.) debbono curare che siano cancellati in tempo dalle liste di censimento e di leva i soggetti alla loro potestà, anche nel caso che questi non siano domiciliati in Francia.

c) Gli Italiani che recansi al Messico e che vi si debbono temporaneamente stabilire si avvertono delle seguenti disposizioni colà vigenti circa la naturalizzazione:

Sono considerati messicani

1° Gli stranieri che acquistino beni immobili sul territorio della repubblica, quando nell'atto di compra non facciano constare della loro intenzione di mantenere la nazionalità d'origine;

2° Gli stranieri cui nascano figli nel Messico, quando nell'atto d'iscrizione della nascita non facciano la dichiarazione come alla precedente avvertenza;

3° I figli di padre straniero, o di madre straniera e di padre sconosciuto, nati nel Messico, finché non giungano all'età, in cui, a termini della legge d'origine, siano maggiorenni, e dentro l'anno susseguente non manifestino la volontà di seguire la nazionalità del padre o della madre secondo i casi;

4° I coloni stranieri che si recino al Messico in virtù

di un contratto, che non è stato annullato, e che non sono avvertiti che, per le ragioni suddette, è vietato lo sbarco ai delinquenti, mentecatti, idioti, pazzi, agli individui affetti da mali ributtanti o contagiosi, nonché a coloro che si recino a lavorare negli Stati Uniti in forza di contratto stipulato all'estero.

Qualora un immigrato così vincolato riesca a sbarcare, e nel termine di un anno sia scoperto e convinto d'aver contravenuto alla legge, è soggetto ad espulsione dal territorio della repubblica. Le spese del di lui viaggio di ritorno sono poste a carico del proprietario della nave che lo trasportò.

Il divieto non concerne i domestici che accompagnano i propri padroni.

Per gli opportuni schiarimenti e direzioni rivolgersi ai regi consoli.

REGIA AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO
Piazza d'Armi
DA
DIREZIONE GENERALE
DELLA
MIGRAZIONE
E
TURISMO